

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la modificazione del decreto legislativo sulla protezione
delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940

(del 12 dicembre 1967)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il 1. luglio 1966 le Camere federali hanno approvato la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, in applicazione dell'articolo 24 sexies della Costituzione federale, accettato dal popolo (con 442.559 « sì » contro 116.856 « no ») e da tutti i Cantoni nella votazione del 27 maggio 1962.

Il 27 dicembre successivo il Consiglio federale ha promulgato l'ordinanza di esecuzione della nuova legge e ne ha decretato l'entrata in vigore per il 1. gennaio 1967.

Il Consiglio di Stato ha esaminato sollecitamente i problemi di natura legislativa che la nuova legge federale pone.

Esso ritiene superflua una speciale legge cantonale di applicazione poiché già esiste il decreto legislativo del 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio.

Indubbiamente questo decreto legislativo dovrebbe essere notevolmente modificato, ed è ciò che il Consiglio di Stato intende proporre, ma solo dopo l'approvazione e l'entrata in vigore della legge urbanistica, la quale ha lo scopo di inquadrare in un contesto più ampio ed organico anche il problema della protezione della natura e del paesaggio.

Per il momento è sufficiente completare il decreto legislativo del 1940 con le disposizioni che la legge rende necessarie.

Si è tuttavia sin d'ora giudicato opportuno abrogare il decreto legislativo per la protezione della flora spontanea del 15 aprile 1946 ritenendo più che sufficienti le disposizioni della legge federale (art. 19, 20 e 21), del decreto legislativo cantonale del 16 gennaio 1940 (art. 1, lett. e) e della riforma che si propone (art. 7). E' un primo passo verso un migliore coordinamento legislativo, e quindi anche amministrativo, della materia.

Sui singoli articoli osserviamo brevemente quanto segue.

Art. 4 :

L'art. 13 cpv. 1 della legge federale stabilisce quanto segue :

« La Confederazione può promuovere la protezione della natura e del paesaggio assegnando sussidi fino al 50 % delle spese per la conservazione di paesaggi, dell'aspetto di abitati, di luoghi storici, di rarità naturali e di monumenti culturali meritevoli di protezione. Il sussidio è assegnato solamente se anche il Cantone contribuisca equamente alle spese. L'aliquota del sussidio è determinata secondo l'importanza dell'oggetto da proteggere (art. 4), l'ammontare delle spese e la capacità finanziaria del Cantone ».

Si riprendono i principi sanciti dall'art. 13 della legge federale, ponendo la base per il sussidiamento da parte del Cantone di detti interventi.

La pratica, anche in assenza di una chiara base legale, già si era indirizzata in questo senso, come attestano gli interventi per Lugano, Capolago, Morcote, Sorengo.

Si è pure prevista la possibilità di far concorrere alle spese i Comuni e i Patriziati in proporzione al loro interesse e alla loro capacità finanziaria.

Questo non è del resto un principio nuovo nella nostra legislazione (si veda per es.: la legge sulle strade cantonali, art. 16 e 18; la legge sui monumenti storici, art. 11). Anche in pratica il principio è già stato attuato nei casi sopra citati.

La misura del contributo viene fissata dal Consiglio di Stato, udito il Comune o il Patriziato interessato.

Art. 5 :

In questo articolo si stabilisce la competenza del Consiglio di Stato ad assegnare sussidi fino all'ammontare di Fr. 50.000,—.

Si ricalca un po' il criterio stabilito nell'ordinanza federale d'esecuzione della legge, che lascia la facoltà all'ispettorato forestale di assegnare sussidi (d'intesa con l'amministrazione federale delle finanze) fino a Fr. 100.000,—, al Dipartimento dell'interno (d'intesa con quello delle finanze e dogane) fino a Fr. 500.000,—, e al Consiglio federale per somme maggiori.

Si nota che una norma analoga a quella che qui si propone è contenuta nella legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione delle acque dall'inquinamento (art. 28).

Art. 6 :

La legge federale (art. 20 cpv. 2) lascia ai Cantoni la facoltà di estendere i divieti federali « per la coglitura, il dissotterramento, il trasporto, l'offerta in vendita, la vendita, la compera o la distruzione di piante rare » come pure di « prendere provvedimenti adeguati per proteggere determinate specie di animali minacciate o altrimenti meritevoli di protezione ».

Con questa delega al Consiglio di Stato, e tenuto conto delle nuove disposizioni della legislazione federale (vedi in particolare gli art. 23 e seguenti dell'ordinanza), il decreto legislativo per la protezione della flora spontanea del 15 aprile 1946 può essere abrogato.

Art. 8 :

Si riprende l'art. 4 del decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio, modificato il 19 aprile 1966.

L'articolo (cpv. 1) delega al Consiglio di Stato anche la designazione dell'Autorità competente per la concessione dei permessi speciali previsti dagli art. 19 e 22 legge federale.

Al cpv. 3 si stabilisce che spetta al Consiglio di Stato e ai Municipi l'esercizio del diritto di ricorso previsto dall'art. 12 della legge federale.

Art. 9 :

L'art. 4 del decreto legislativo del 1940 delega al Consiglio di Stato la determinazione delle penalità per le contravvenzioni in materia di bellezze naturali.

Data l'importanza della norma che prevede la possibilità di infliggere multe fino all'ammontare di Fr. 30.000,—, è senz'altro preferibile ancorarla nella legge.

Per la responsabilità delle persone giuridiche si riprende la formulazione del relativo articolo del progetto di legge urbanistica uscito dai lavori di seconda lettura della speciale Commissione del Gran Consiglio.

Rileviamo, per concludere, l'importanza di una sollecita adozione della presente riforma al fine di far beneficiare dei sussidi federali (vedi art. 13 legge e art. 14 ordinanza federale) gli interventi intesi alla conservazione del nostro patrimonio paesaggistico.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Righetti

p. o. Il Cancelliere :

Crivelli

Disegno di

LEGGE

concernente la modificazione del decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamata la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1. luglio 1966 ;

visto il messaggio 12 dicembre 1967 n. 1490 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

Gli art. 4 e 5 del decreto legislativo sulla protezione della bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 sono abrogati e sostituiti dai seguenti articoli :

Art. 4

¹ Il Cantone può assegnare sussidi fino al 50 % delle spese per la conservazione di paesaggi, dell'aspetto di abitati, di luoghi storici, di rarità naturali e di monumenti culturali meritevoli di protezione.

² L'assegnazione del sussidio può essere subordinata a condizioni per la conservazione, manutenzione e cure dell'oggetto e delle sue adiacenze.

³ I Comuni e i Patriziati possono essere tenuti a contribuire alle spese per la protezione delle bellezze naturali e del paesaggio in proporzione al loro interesse e alla loro capacità finanziaria.

⁴ Il contributo è fissato dal Consiglio di Stato, udito il Comune o il Patriziato interessato.

Art. 5

I singoli sussidi secondo l'art. 4 sono assegnati dal Consiglio di Stato fino alla somma di Fr. 50.000,— e dal Gran Consiglio per somme maggiori.

II.

Al decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 sono aggiunti i seguenti articoli :

Art. 6

¹ I sussidi indebitamente ottenuti sono soggetti a restituzione.

² La restituzione può essere chiesta in tutto o in parte anche se l'oggetto sia distolto dallo scopo per il quale era stato sussidiato oppure cessi d'essere meritevole di protezione.

³ Il diritto alla restituzione si prescrive in dieci anni dal giorno in cui è sorto.

⁴ Sono applicabili per il resto gli art. 135 e seguenti del Codice delle obbligazioni.

Art. 7

Oltre ai divieti stabiliti dall'Autorità federale, il Consiglio di Stato, per regolamento, può prendere provvedimenti per la protezione di determinate specie di animali o di vegetali che concorrono a formare la bellezza naturale o l'aspetto caratteristico del paese o di determinate regioni.

Art. 8

¹ Il Consiglio di Stato stabilisce mediante decreto esecutivo le norme particolari e il Dipartimento competente per l'esecuzione delle norme previste dalla presente legge e dalla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio.

² Contro le decisioni dell'ultima istanza amministrativa cantonale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

³ Il diritto di ricorso giusta l'art. 12 legge federale sulla protezione della natura del 1. luglio 1966 compete al Consiglio di Stato e ai Municipi.

Art. 9

¹ Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, alle prescrizioni esecutive e alle singole decisioni emanate in virtù di essa sono punibili con multa fino a Fr. 30.000,—.

² Le persone giuridiche sono solidalmente responsabili del pagamento delle multe inflitte a organi o incaricati che hanno commesso l'infrazione nell'esercizio della loro funzione.

³ Le multe previste dalla presente legge o dalla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio sono inflitte dal Dipartimento competente. La pena dell'arresto, prevista dalla citata legge federale, dall'Autorità giudiziaria.

⁴ E' applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.

III.

Il decreto legislativo per la protezione della flora spontanea del 15 aprile 1946 è abrogato.

IV.

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.